



Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale
per l'Emilia-Romagna

Direzione Generale
Uff. I – Dirigente Stefano Versari

Bologna, 15 ottobre 2008

Ai Dirigenti degli
Uffici Scolastici Provinciali

Ai Dirigenti scolastici
loro sedi
per il tramite dei Dirigenti gli Uffici Scolastici Provinciali

Al Forum regionale
delle associazioni dei genitori della scuola
(FORAGS)

Oggetto: Patto educativo di corresponsabilità. Relazioni fra scuole e famiglie qualora gli alunni siano figli di genitori separati o divorziati.

Si ravvisa la necessità di fornire alcune precisazioni in relazione all'applicazione dell'art. 3 del recente DPR 235 del 21.11.07 che, com'è noto alle SSLL, ha introdotto all'interno del sistema scolastico il cosiddetto "*Patto educativo di corresponsabilità*" da stipulare tra scuola studenti e famiglie degli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado. Tale Patto intende offrire alla scuola strumenti concreti di decisione e partecipazione per consolidare azioni educative condivise utili a definire e qualificare ruoli e responsabilità di tutte le componenti della comunità scolastica. In questo periodo, in moltissime scuole della Regione il Patto è oggetto di ampia discussione e di elaborazione concreta che ha già conseguito significativi risultati.

In questo ambito, si ritiene opportuno ricordare alle S.S.L.L. che la responsabilità educativa dei genitori degli alunni si configura come diritto/dovere sia dei padri che delle madri, a prescindere dalla loro condizione di stato civile. E' pertanto indispensabile che la condivisione del Patto e la

Responsabile del procedimento: Dirigente Tecnico Raffaele Iosa



Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale
per l'Emilia-Romagna

Direzione Generale
Uff. I – Dirigente Stefano Versari

successiva sottoscrizione dello stesso sia resa da entrambi i genitori, eccetto nei casi di perdita della potestà genitoriale espressamente previsti dalla legge.

Tale principio risulta confermato dall'art. 1 della Legge 54/2006 che, sostituendo l'art. 155 del Codice civile, ha riconosciuto al figlio minore, nel caso di separazione o divorzio dei genitori "il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi".

In forza di tale principio, originariamente introdotto nel nostro ordinamento attraverso le pronunce della giurisprudenza di merito e di legittimità, la potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per i figli, quale può essere l'educazione scolastica, devono essere assunte di comune accordo dai coniugi, sempre tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

Il nodo centrale della nuova normativa introdotta dal novellato art. 155 c.c. è infatti il concetto di "bigenitorialità" ovvero il diritto dei figli a continuare ad avere rapporti allo stesso modo con il padre e con la madre anche dopo la loro separazione, sulla base del principio secondo cui il ruolo di genitore sussiste per tutta la vita nonostante il venir meno del vincolo matrimoniale.

Un concetto, quello sopra illustrato, che si conforma pienamente ai contenuti della nostra carta costituzionale che, all'art. 30, riconosce espressamente ad entrambi i genitori il diritto/dovere di mantenere, istruire ed educare i figli.

E' qui il caso di ricordare che proprio la specifica valenza formativa rende la scuola luogo ideale nel quale i diritti/doveri degli alunni e la responsabilità dei genitori possono positivamente trovare occasione di armonizzazione e di comune consenso, nell'interesse prioritario dei figli minori e del loro equilibrato sviluppo. La partecipazione e la doppia firma del "Patto educativo di corresponsabilità" da parte di entrambi i genitori separati o divorziati rappresenta pertanto, non solo la mera applicazione di una disposizione di legge, ma anche uno strumento per favorire la crescita consapevole e serena di ogni alunno, a prescindere dalla sua situazione personale e familiare.

Relativamente alle norme sulla privacy in relazione agli aspetti concernenti la responsabilizzazione di entrambi i genitori nell'espletamento del diritto/dovere all'educazione dei



Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale
per l'Emilia-Romagna

Direzione Generale
Uff. I – Dirigente Stefano Versari

figli, è bene precisare che queste non sono di ostacolo alla scuola, ma anzi invitano l'istituzione scolastica stessa a prendere atto delle dichiarazioni dei genitori afferenti il loro status genitoriale.

Infine, nei casi di composizione di famiglie di vita degli alunni diverse da quella di origine, in cui risultano presenti altri adulti con ruolo educativo, nel rispetto dei principi di legge e con la piena adesione dei coniugi separati o divorziati, può essere utile sperimentare la condivisione di quegli aspetti di responsabilità e di partecipazione che si ritengano opportuni definire nell'interesse del minore, al fine di rendere possibile fattivi "patti adulti" tra tutti i soggetti coinvolti nella relazione educativa con il minore.

In conclusione, l'applicazione del principio della responsabilità comune sull'educazione dei figli, confermato peraltro dalla recente prassi dell'affido condiviso tra coniugi separati o divorziati, rappresenta un elemento di alta civiltà sociale che può trovare nella scuola occasione di consolidamento.

Dirigente Generale
Luigi Catalano